



COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE AMBIENTE, ECOLOGIA, IGIENE E SANITA'

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 22 DEL 23/04/2024

OGGETTO: ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 5. COMMA 1 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 APRILE 2013, N. 74 – AMPLIAMENTO DEL PERIODO DI ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, CON LIMITAZIONI, NEL TERRITORIO COMUNALE, FINO AL 30/04/2024.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RICHIAMATI:

- il Decreto del Prefetto della Provincia di Rovigo Protocollo N. 8150 del 15/02/2024, trasmesso dalla Prefettura di Rovigo con Protocollo N. 8159 del 15/02/2024 ed acquisito agli atti al Protocollo N. 12739/2024 del 15/02/2024, con il quale il Dott. Gianfranco Tomao è nominato Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione dell'Ente ed al medesimo sono attribuiti i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale;
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 22/02/2024 di scioglimento del Consiglio Comunale di Rovigo e nomina del Dott. Gianfranco Tomao a Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente, trasmesso dalla Prefettura di Rovigo con Protocollo N. 10102 del 26/02/2024 ed acquisito agli atti al Protocollo N. 15483/2024 del 26/02/2024;
- il Decreto del Prefetto della Provincia di Rovigo Protocollo N. 10566 del 28/02/2024, trasmesso dalla Prefettura di Rovigo con Protocollo N.0010586 del 28/02/2024 ed acquisito agli atti al Protocollo N. 16279/2024 del 28/02/2024, con il quale il Dott. Fabrizio Cesarino è nominato sub-commissario del Comune di Rovigo;
- il Decreto del Prefetto della Provincia di Rovigo Protocollo N. 13311 del 14/03/2024, trasmesso dalla Prefettura di Rovigo con Protocollo n. 13313 del 14/03/2024 ed acquisito agli atti al Protocollo N. 20738 del 14/03/2024, con il quale il Dott. Francesco Pisani è nominato subcommissario del Comune di Rovigo;



COMUNE DI ROVIGO

- il Decreto del Commissario Straordinario n. 11 del 04/04/2024, con il quale sono state affidate al sub-commissario Dott. Fabrizio Cesarino le funzioni propositive e di indirizzo sulle seguenti materie: Elettorale, anagrafe e stato civile, Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Urbanistica ed edilizia privata;

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74, recante “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192”, ed in particolare gli articoli 3 e 4 recanti, rispettivamente, i “Valori massimi della temperatura ambiente” e i “Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale”;

VISTO l'Art. 5. “Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici” del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74, secondo cui:

“1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.

2. I sindaci assicurano l'immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1.”

CONSIDERATE le condizioni climatiche attuali e le previsioni a medio – lungo termine che prospettano un andamento delle temperature esterne al di sotto della media stagionale;

CONSIDERATA in particolare la necessità di limitare nella popolazione i disagi dovuti alle attuali condizioni climatiche e la necessità di garantire lo svolgimento di attività essenziali quali l'attività scolastica e sociale, salvaguardando il benessere fisico delle persone fragili;

RITENUTO OPPORTUNO, di conseguenza, di estendere la possibilità di mantenere attivi gli impianti di riscaldamento negli edifici presenti nel territorio comunale, compresi gli edifici scolastici esenti dalla deroga di cui all'Art. 4. c. 5. del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74 (scuole primarie e secondarie di primo grado di proprietà comunale);

VISTI:

-la Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (GU n.192 del 18-8-1990);

-il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (GU n.227 del 28-9-2000 - Suppl. Ordinario n. 162);



COMUNE DI ROVIGO

-l'Ordinanza Sindacale n. 52 del 28/09/2023 “Misure di limitazione dell'esercizio degli impianti termici, compresi quelli alimentati a biomassa legnosa, nonché prescrizioni per le combustioni all'aperto e per lo spandimento di liquami zootecnici ai fini del contenimento dell'inquinamento atmosferico, nel periodo dal 1 ottobre 2023 al 30 aprile 2024 ”;

-il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 con il quale è stato conferito all'Ing. Marzia Rizzi l'incarico dirigenziale per il settore Lavori Pubblici, Suolo e Fabbriati, Patrimonio, Espropri, Ambiente ed Ecologia, Trasporti e Mobilità, e sono individuati i dirigenti sostituti in caso di sua assenza o impedimento;

-il Decreto Dirigenziale n. 27 del 20/03/2024 con il quale è stata nominata Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Lorena Di Berardino;

ORDINA

Per i motivi riportati in premessa, che si intendono qui richiamati e produttivi di effetti: l'ampliamento del periodo di attivazione degli impianti termici per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria, negli edifici presenti nel territorio comunale, compresi i fabbricati adibiti a sede di Scuole Primarie e Secondarie di primo grado di proprietà comunale, **fino al 30/04/2024**;

INFORMA

- che avverso questo provvedimento è ammesso:
 - il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
 - il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971 n° 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
- che, salvo il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D. Lgs. 267/2000 da applicarsi con le modalità stabilite dalla L.689/1981;

DA' ATTO

che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito web dell'Ente;

Letto, confermato e sottoscritto.



COMUNE DI ROVIGO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Gianfranco Tomao

Documento sottoscritto con firma digitale